CAPITOLATO SPECIALE

ASSICURAZIONE KASKO AUTOVEICOLI AMMINISTRATORI

La presente polizza è stipulata tra

PROVINCIA DI CHIETI		
Corso Marrucino, 97		
66100 CHIETI		
C.F. 80000130692		

е

Società assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.10.2011
Alle ore 24.00 del :	31.10.2014

Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 del	31.10.2012
--------------------	------------

Il presente capitolato è composto da n.8 pagine.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

CONTRAENTE : Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

ASSICURATO : Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

SOCIETA' : L'Impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici.

ASSICURAZIONE : Il contratto di assicurazione.

POLIZZA : Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO : La somma dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva delle

imposte vigenti.

RISCHIO : La probabilità che si verifichi l'evento dannoso.

SINISTRO : Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

INDENNIZZO : La somma dovuta dalla Società all'Assicurato, in caso di sinistro.

COSE : Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

SCOPERTO : La percentuale del danno indennizzabile, che rimane a carico

dell'Assicurato per ciascun sinistro.

FONOAUDIOVISIVI : Radio, lettori di compact disk, mangianastri, televisori, registratori e

tutte gli apparecchi per la riproduzione audio e video in genere,

stabilmente installati sul veicolo.

VALORE

COMMERCIALE : Valore del veicolo al momento del sinistro, avuto riguardo ai valori

medi di quotazione del mercato, compresi gli accessori di serie; ove disponibili, le quotazioni ufficiali rilevabili dalle pubblicazioni

specializzate "Quattroruote" o "Eurotax".

VALORE DI LISTINO : Valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, compresi

accessori di serie e optional, nonché l'IVA (salvo che all'Assicurato

ne sia consentita la detrazione a norma di legge).

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892 e 1893 del Cod. Civile).

Art. 2 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, del Principato di Monaco, nonché degli altri Stati per i quali può essere rilasciata la Carta Verde.

Art. 3 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, ancorchè la prima rata di premio venga pagata dal Contraente entro i successivi quindici giorni.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati al Broker o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 4 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La presente polizza decorre dalle ore 24.00 del 31.10.2011 ed avrà durata di anni tre, con scadenza alle ore 24.00 del 31.10.2014, senza obbligo di disdetta.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale, con preavviso di almeno 90 giorni, da comunicare all'altra parte per mezzo di lettera raccomandata.

Art. 5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono risultare da apposito atto di variazione sottoscritto dalle Parti.

Art. 6 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs.n.28/2010, nel rispetto del regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo avrà sede nella medesima provincia ove ha sede il Contraente o l'Assicurato.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica e perciò la mediazione si svolgerà avanti l'Organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio esclusivamente presso il Foro competente del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 7 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

Art. 8 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art.1897 del C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società o al Broker, entro cinque giorni da quando il Contraente ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo, le cause e le modalità del sinistro, l'entità almeno approssimativa del danno, nonchè gli estremi dell'Assicurato e del veicolo danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

Art. 11 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, sia la Società che la Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di novanta giorni.

In caso di recesso da parte della Società questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa alla Contraente la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 12 - CLAUSOLA BROKER

La gestione e l'esecuzione della presente polizza è affidata alla AON SpA in qualità di Broker assicurativo incaricato dalla Contraente.

Agli effetti delle condizioni contrattuali della presente polizza, la Società e la Contraente si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker AON SpA, ufficio di Pescara.

Art. 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche, al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto.

In caso di inadempimento a tali obblighi il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente contraente ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

•••••	••••••
LA SOCIETA'	IL CONTRAENTE
I A COCIETA?	II CONTDAENTE

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare gli Assicurati dei danni materiali e diretti subiti dai veicoli indicati in polizza, in conseguenza di collisione con altri veicoli (identificati o non identificati), urto contro qualsiasi ostacolo fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Sono compresi i danni:

- determinati da colpa grave dell'Assicurato o del conducente;
- derivanti da incendio, esplosione o scoppio, se verificatisi in conseguenza di eventi garantiti a termini di polizza;
- agli accessori di serie e non di serie ed agli optionals, stabilmente installati sul veicolo, a condizione che si verifichino congiuntamente ad un danno indennizzabile a termini di polizza.

Art. 2 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata per gli autoveicoli di proprietà degli Amministratori della Contraente (Presidente, Assessori, Consiglieri) e/o loro familiari conviventi, ed utilizzati dagli Amministratori in occasione di missioni ovvero per adempimenti di servizio connessi al proprio mandato, senza limite orario.

L'assicurazione non è operante se:

- il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida, a norma delle disposizioni vigenti;
- il conducente si trova in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite.

Art. 3 - RISCHI ESCLUSI

Non sono indennizzabili i danni:

- causati da cose o animali trasportati sul veicolo;
- subiti a causa di manovre a spinta o a mano o di traino che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;
- verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, degli Assicurati e delle persone con loro conviventi, nonché delle persone incaricate di riparazioni, guida o custodia del veicolo; salvo quanto previsto al precedente art.1 riguardo la colpa grave;
- conseguenti a furto o rapina consumati o tentati del veicolo;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, requisizioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, sviluppo comunque insorto di energia nucleare o radioattività;

Art. 4 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art.1916 C.C., nei confronti del conducente del veicolo e dei trasportati.

Art. 5 - INCLUSIONI / ESCLUSIONI DI VEICOLI

Alla presente polizza è allegato un elenco nel quale sono riportati gli estremi identificativi dei veicoli assicurati.

Per le eventuali "inclusioni e/o esclusioni" di veicoli assicurati, il Contraente dovrà darne comunicazione scritta al Broker o alla Società a mezzo lettera raccomandata, telefax o telegramma, indicando gli estremi dei veicoli e la data di effetto delle variazioni.

Le variazioni avranno effetto dalle ore 24 del giorno indicato dal Contraente e comunque non antecedente alle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata o di invio del telegramma o telefax.

Le comunicazioni fatte al Broker devono ritenersi valide come se fatte alla Società.

Le esclusioni e le sostituzioni di veicoli assicurati sono ammesse in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.

Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio è determinato in base alle condizioni tariffarie e normative pattuite alla stipulazione o rinnovo del contratto.

Al termine di ogni annualità assicurativa, la Società provvederà alla regolazione del premio in base alle comunicazioni alla stessa pervenute; detto premio verrà conteggiato per l'effettivo periodo di rischio (calcolato in trecentosessantesimi) per ogni veicolo assicurato.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei trenta giorni successivi all'emissione dell'atto di conguaglio.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a quindici giorni, trascorso il quale il premio anticipato per l'annualità successiva verrà conteggiato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità per la quale non ha avuto luogo il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi; salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non effettua il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Ad ogni scadenza annuale del contratto si procederà all'incasso del premio in base ai veicoli in garanzia al momento della scadenza stessa.

Art. 6 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita secondo i criteri che seguono:

a) Perdita totale del veicolo;

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo la Società, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, determina l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, avuto riguardo ai valori medi di quotazione del mercato, compresi gli accessori non di serie e gli optional; ove disponibili si farà riferimento alle quotazioni ufficiali rilevabili dalle pubblicazioni specializzate "Quattroruote" o "Eurotax", riferite al mese di accadimento del sinistro.

Si considera perdita totale del veicolo il caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

b) Danno parziale

Si considera economicamente riparabile il danno le cui spese di riparazione sommate all'importo realizzabile dal relitto non superino il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, comprensivo del valore degli accessori non di serie e degli optional.

Le parti del veicolo, compresi accessori e optional, non riparabili e perciò sostituite con parti nuove, saranno indennizzate senza tenere conto del degrado per vetustà o usura.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, il valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli optional, al momento del sinistro, ferma l'applicazione dello scoperto o franchigia previsti.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni, le spese per ricovero dei veicoli, i danni da mancato godimento o uso ed altri eventuali pregiudizi.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente, a proprie spese, le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato, nonchè di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

Art. 7 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede volontariamente alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Contraente.

Le decisioni dei periti - anche se prese a maggioranza e quindi anche se il perito dissenziente non le sottoscrive - sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo il caso di errore, violenza o dolo, nonché di violazione dei patti contrattuali, restando impregiudicata qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo viene suddivisa in parti uguali tra Società e Assicurato, escluso ogni obbligo solidale.

Art. 8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo all'avente diritto entro 30 giorni dalla data dell'Atto di liquidazione firmato o del verbale di perizia.

L'indennizzo viene corrisposto in Italia ed in moneta nazionale.

Art. 9 - RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di sinistro, la somma assicurata per il veicolo interessato si intende ridotta con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello risarcibile a termini di polizza.

Si conviene però che tale somma verrà automaticamente e con pari effetto reintegrata nell'importo originario, restando inteso che l'impegno di reintegro, per uno o più sinistri, relativamente al medesimo veicolo, è valido fino al raggiungimento di una somma pari a quella originariamente assicurata.

La Contraente si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.

Art. 10 - OBBLIGHI DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del veicolo danneggiato; per le spese relative si applica l'art. 1914 del Codice Civile.

L'assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

Art. 11 - AUTOVEICOLI ASSICURATI

Gli autoveicoli inizialmente assicurati sono elencati nell'allegato alla presente polizza.

Art. 12 - SOMME ASSICURATE

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza, per ciascun autoveicolo, dell'importo di Euro 15.000,00 per sinistro, con il massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ai sensi dell'art.6.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del C.C.

Art.13 - SCOPERTO E FRANCHIGIA

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato l'importo liquidabile a termini di polizza, con applicazione di una franchigia pari ad Euro 200,00= per ogni sinistro.

LA SOCIETA'	IL CONTRAENTE
•••••	***************************************